

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali e la F.P. n. 340 del 19 novembre 2013 con il quale - in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 13 novembre 2013 - sono stati approvati i criteri per la ripartizione della quota riservata ai comuni del Fondo Autonomie Locali per l'anno 2013 ed in particolare i criteri per la ripartizione dei contributi di parte corrente e per investimenti spettanti ai comuni dell'Isola;

VISTO il decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali e la F.P. n. 63 del 18 febbraio 2014 con il quale - in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2013 - si è provveduto ad integrare i criteri già individuati dal sopra richiamato D.A. n. 340/2013 prevedendo, in particolare, un incremento dei contributi di parte corrente, mediante l'ulteriore riparto della somma di € 250.000,00, per i comuni che - a causa del cambiamento di classe tra comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti e comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - hanno subito sfavorevolmente l'applicazione del criterio relativo al numero di abitanti residenti rispetto alla effettiva dimensione della popolazione;

VISTA la sentenza n. 566/2024 pubblicata il 22 luglio 2024 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'appello proposto dai comuni di Santo Stefano Quisquina e Bisacchino, contro l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, la Conferenza Regioni-Autonomie Locali, la Presidenza della Regione Siciliana e nei confronti del Comune di Castronovo di Sicilia, annullando per quanto di interesse, tra agli altri, i citati D.A. n. 340 del 19 novembre 2013 e D.A. n. 63 del 18 febbraio 2014, precisando che *"ai sensi dell'art. 34 co.1 lett. e) c.p.a., l'effetto conformativo scaturente dall'annullamento del provvedimento impugnato, in conseguenza dell'accoglimento del proposto appello, implica per l'amministrazione resistente l'obbligo di considerare i comuni appellanti nell'ambito di quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con le conseguenze del caso ai fini della rimodulazione delle somme da corrispondere per l'anno 2013 oggetto di causa"*;

VISTO il D.A. n. 73 del 05 febbraio del 2025 emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la F.P., con il quale, in esecuzione della suddetta sentenza n. 566/2024 del C.G.A.R.S. è stato disposto che - al fine della determinazione delle risorse di parte corrente e per investimenti destinate ai comuni di Santo Stefano di Quisquina e Bisacquino, nell'ambito del Fondo delle Autonomie Locali, autorizzato con il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, per l'anno 2013 - gli stessi siano inclusi nel novero dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con conseguente rimodulazione delle somme loro spettanti per l'anno 2013 secondo gli importi indicati nella Tabella allegata al predetto decreto;

VISTO il ricorso R.G. n. 607/2025, pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con il quale i comuni di Santo Stefano di Quisquina e di Bisacquino hanno chiesto, in particolare, l'annullamento del predetto D.A. n. 73 del 05 febbraio del 2025, previa sospensione dell'efficacia, in via cautelare, del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 55 del codice del codice del processo amministrativo;

VISTA l'ordinanza n. 232 dell'08/05/2025 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, sospendendo l'efficacia del Decreto Assessoriale n. 73 del 05 febbraio del 2025;

RITENUTO di dovere provvedere all'esecuzione della richiamata ordinanza n. 232/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, dichiarando l'intervenuta sospensione dell'efficacia del sopra citato D.A. n. 73 del 05 febbraio del 2025;

per quanto sopra esposto

D E C R E T A

Art. 1

Per effetto di quanto disposto dall'ordinanza n. 232/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia è dichiarata l'intervenuta sospensione dell'efficacia del D.A. n. 73 del 05 febbraio del 2025 relativo all'esecuzione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 566/2024, con riserva di adottare successivi provvedimenti all'esito del giudizio di merito pendente innanzi al predetto Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

Art. 2

In ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 02 luglio 2025

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica

On.le Andrea Barbaro Messina



ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
02.07.2025 12:37:50 GMT+02:00